

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 10 NOVEMBRE 2022, N. 14579,

RESA DAL TAR DEL LAZIO

SEDE DI ROMA, SEZ. IV, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 11680/2022

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it;tel. 0917794561; fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it;tel. 0917794561; fax 091/7722955) e Ciro Catalano (C.F.CTLCRI89A28G273R, cirocatalano@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), difensori del Sig. **Gancitano Vito** (C.F.GNCVTI00H15F061Q), nato il 15/06/2000 a Mazara del Vallo (TP), ed ivi residente in via Tristano ed Isotta, n. 20, CAP 91026, in base all'autorizzazione di cui al ordinanza del 10 novembre 2022, n. 14579, reso dal Tar Lazio - Roma, sez. Quarta, resa nel giudizio R.G. n. 11680/2022,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. Quarta;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: **11680/2022**;
- il ricorso è stato presentato contro:
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; - Commissione interministeriale Ripam; - Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A; - Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, costituiti in giudizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati collocati nella graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», codice concorso DATA-CT, di cui va ordinato l'intervento;
- con il ricorso è stata censurata l'assegnazione del punteggio numerico complessivo, pari a 20,625, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

- conseguentemente parte ricorrente è risultata inidonea in quanto il punteggio dalla stessa ottenuto è inferiore alla soglia di idoneità e non è stata inclusa né nell'elenco dei candidati idonei né nella graduatoria di merito del concorso.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- il calendario delle convocazioni dei vincitori per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto, pubblicato dall'amministrazione procedente il 30 settembre u.s. – poi modificato il 7 ottobre successive – nella parte in cui all'odierno ricorrente, a causa del punteggio ottenuto per un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante, non sarà consentito di prendere parte alla procedura di scelta delle sedi (che avverrà dal 12 al 20 ottobre p.v.) e di essere assegnato alla sede lavorativa spettante;

- la graduatoria di merito del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», codice concorso DATA-CT, resa nota dall'amministrazione il 23 settembre u.s., nella parte in cui parte ricorrente non risulta ricompreso;

- l'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», sostenuta da parte ricorrente in data 22 giugno 2022, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 21 luglio u.s., nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- il punteggio numerico, pari a **20,625**, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti manifestamente erronei e/o fuorvianti;

- il questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 1, del correttore e del foglio risposte;

- i verbali/atti della Commissione esaminatrice, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 1 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

- i verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove occorra e per quanto di interesse, l'Avviso di convocazione e foglio istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui vi si prevede che la prova avrebbe avuto ad oggetto le materie indicate dal bando di concorso;
- per quanto di interesse, il bando di concorso, nella parte in cui dovesse risultare lesiva degli interessi di parte ricorrente;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

Il motivo su cui si fonda il ricorso è di seguito sintetizzato.

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 1 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL «FAVOR PARTECIPATIONIS».

Parte ricorrente ha rappresentato, con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Roma, l'erronea formulazione del quesito censurato, **la cui illegittima formulazione le ha materialmente impedito il raggiungimento del punteggio-soglia necessario ai fini dell'utile inclusione in graduatoria, pari a 21/30.**

Il quesito contestato è il seguente:

1	Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?	-0.375/0.75
	<input type="checkbox"/> Tre. <input checked="" type="checkbox"/> Cinque. <input type="checkbox"/> Quattro.	

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la C). L'odierno ricorrente, invece, ha flaggato l'opzione di risposta B).

Tuttavia l'opzione di risposta considerata come corretta dall'amministrazione, in verità, non trova riscontro nel dato normativo.

Occorre prendere le mosse dall'art. 138 Cost., il quale dispone che «Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. [72 c.4](#)].

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. [87 c.6](#)] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. [73 c.1](#), [87 c.5](#)], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.»

A ben vedere, a voler essere precisi, nessuna delle opzioni di risposta indicate dall'Amministrazione è esatta.

Il TAR del Lazio, infatti, in un ricorso analogo ha ritenuto di accogliere le doglianze sollevate dal ricorrente ritenendo che «la possibilità che le fasi del procedimento di revisione costituzionale siano quattro – come ritenuto corretto dalla commissione – è da subordinare alla prospettazione secondo cui nel testo dell'art. 138 sia stato espunto il riferimento alla “iniziativa” (quest'ultima, di contro, espressamente regolata, per il procedimento legislativo ordinario, dall'art. 71). Ma l'interpretazione più lineare dell'eliminazione della disposizione che limitava la possibilità dell'iniziativa all'ambito governativo e parlamentare non può certo intendersi nel senso di interdire l'iniziativa governativa, quanto, piuttosto, di estendere tale possibilità in favore degli altri soggetti che ne sono titolari per la legislazione ordinaria (il corpo elettorale in primo luogo). A ciò va aggiunto che la risposta ritenuta esatta dalla commissione (“quattro”) tale non è per ragioni anche strettamente testuali. A parte l'obbligo di ricomprendere l'iniziativa, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all'art. 138 della Costituzione contempla: “due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”, distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l'indizione (eventuale) del referendum (“quando (...) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”; mentre – specifica l'ultimo comma – “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”); la promulgazione; la pubblicazione.

Quindi, secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei»
(TAR Lazio – Roma, sez. IV, sent. n. 12043 del 21 settembre 2022).

Sarebbe un errore ritenere che dalla formulazione del quesito si possa evincere univocamente la risposta corretta da fornire, e non si può nemmeno pretendere che i candidati, in sede di svolgimento della prova, debbano intuire le oscure ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad intendere come **corretta una risposta che, manifestamente, non lo è!**

Donde la richiesta di rettifica in aumento del punteggio in ordine al suddetto quesito. Con specifico riguardo alla contestazione della domanda in esame e sul superamento della prova di resistenza vale la pena evidenziare che l'attribuzione del punteggio spettante per il quesito odiernamente censurato, il ricorrente raggiungerebbe la soglia minima di idoneità (21,75).

Ciò senza considerare che, il punteggio complessivo di 33,75 (21,75 punteggio pieno per la prova + 12 punti per titoli) che spetterebbe all'odierno ricorrente, gli consentirebbe di essere collocato alla posizione n. 9 nella graduatoria di merito dei vincitori per il distretto di suo interesse (Catania)

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio - Roma:

- **in via istruttoria**: disporre ex art. 41 c.p.a., ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via istruttoria**: ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a. per constatare l'erroneità del quesito odiernamente censurato;

- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante a causa del quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante odiernamente censurato, e/o all'adozione di ogni altra misura volta a consentirgli di essere incluso nella graduatoria di merito del concorso *de quo*, per il profilo DATA-CT;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria del concorso (DATA-CT);

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Di seguito si riporta il ricorso introduttivo nella sua versione integrale:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per il Sig. **Gancitano Vito** (C.F.GNCVTI00H15F061Q), nato il 15/06/2000 a Mazara del Vallo (TP), ed ivi residente in via Tristano ed Isotta, n. 20, CAP 91026, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it, tel 0917794561, fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 0917794561, fax n. 0917722955) e **Ciro Catalano** (C.F. CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it, tel. 0917794561, fax: n. 091 7722955), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante legale pro tempore;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- Sig. **Sipala Diego Omar**, penultimo candidato collocato nella graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», all'indirizzo PEC diegosipala@pec.ordineavvocaticatania.it, estratto dal *Reginde* (<https://pst.giustizia.it/PST/it/services.page>);
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del calendario delle convocazioni dei vincitori per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto, pubblicato dall'amministrazione procedente il 30 settembre u.s. – poi modificato il 7 ottobre successive – nella parte in cui all'odierno ricorrente, a causa del punteggio ottenuto per un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante, non sarà consentito di prendere parte alla procedura di scelta delle sedi (che avverrà dal 12 al 20 ottobre p.v.) e di essere assegnato alla sede lavorativa spettante;
- della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», codice concorso DATA-

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

CT, resa nota dall'amministrazione il 23 settembre u.s., nella parte in cui parte ricorrente non risulta ricompreso;

- dell'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», sostenuta da parte ricorrente in data 22 giugno 2022, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 21 luglio u.s., nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a **20,625**, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 1, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione esaminatrice, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 1 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'Avviso di convocazione e foglio istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui vi si prevede che la prova avrebbe avuto ad oggetto le materie indicate dal bando di concorso;
- per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui dovesse risultare lesiva degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato a parte ricorrente all'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», (**codice concorso DATA-CT**) e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirgli di poter essere incluso nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio e nella posizione legittimamente spettante;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse (DATA-CT), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria del concorso. Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 1 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 26, la Commissione RIPAM ha indetto il «Concorso pubblico, per titoli ed

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia», avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

In particolare, parte ricorrente ha deciso di concorrere per il profilo professionale operatore di Data Entry DATA-CT.

2.– Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i. prova scritta
- ii. valutazione dei titoli.

L'odierno ricorrente, utilmente collocato nell'elenco dei candidati ammessi all'unica prova scritta del concorso per il profilo di interesse, è stato convocato per lo svolgimento della stessa in data 22 giugno 2022.

Per il superamento della prova la lex specialis ha richiesto «una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)» (cfr. art. 7 del bando), per quanto di interesse è consistita nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

«per il profilo «operatore di data entry» di cui all'art. 1, comma, 1, lettera d):

elementi di informatica;

elementi di diritto pubblico;

lingua inglese», per i quali l'amministrazione ha attribuito i seguenti punteggi:

- risposta esatta: + 0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta sbagliata: - 0,375 punti.

3. – Ebbene, una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, accedendo al proprio portale il 21 luglio u.s., il ricorrente ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a **20,625**, dipeso dalla presenza, nel questionario somministratogli, di un quesito in materia di diritto pubblico manifestamente erroneo e/o fuorviante:

1 Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale? -0.375/0.75

Tre.

Cinque.

Quattro.

Per gli effetti, è risultato inidoneo.

4.– La lesione si è verificata una volta acquisita conoscenza dell'esito della prova.

La presenza, all'interno della prova, del quesito censurato che, ad avviso di Codesto Ecc.mo TAR non contempla alcuna opzione di risposta corretta, è manifestamente erroneo e fuorviante (considerato che la risposta considerata come corretta dall'amministrazione come esatta non corrisponde in verità a quella esatta), **ha materialmente impedito al ricorrente di raggiungere il punteggio-soglia necessario ai fini dell'utile inclusione in graduatoria, pari a 21/30, per un divario davvero irrisorio (soli 0,375 punti!!!).**

Basterebbe la rettifica in aumento del punteggio di parte ricorrente soltanto per tale quesito per ottenere l'utile inclusione nella redigenda graduatoria dei candidati idonei (punteggio base **20,625** + ulteriori **0,75** – corrispondenti al punteggio pieno = **21,375/30**, senza altresì considerare l'aumento del punteggio per la penalità ingiustamente subita).

Occorre sin da ora precisare che la bontà delle suesposte considerazioni è stata confermata da Codesto Ecc.mo TAR che, in un giudizio analogo riguardante il medesimo quesito, con sentenza non solo ha accolto il ricorso del ricorrente, ma ha onerato l'amministrazione al riesame del punteggio e della posizione attribuita al candidato-ricorrente.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

5. – Il 23 settembre u.s. l'amministrazione ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso de quo, e l'odierno ricorrente, chiaramente, non risulta ricompreso.

Con il medesimo avviso l'amministrazione ha reso noto che i candidati vincitori per ogni distretto di corte d'appello, avrebbero dovuto effettuare la scelta della sede e, contestualmente, firmare il contratto di lavoro, a partire dal 12 ottobre u.s. al 20 ottobre u.s., prendendo effettivamente servizio a far data dal 21 novembre p.v..

► **Avviso 23 settembre 2022 - Pubblicazione graduatorie**

Con riferimento alla selezione pubblica, per titoli ed esami su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di complessive 5.410 unità, di personale non dirigenziale, di cui 750 unità area funzionale II, fascia economica F2, 3.000 unità area funzionale II, fascia economica F1 e 1.660 unità area funzionale III, fascia economica F1, si procede alla pubblicazione delle graduatorie di merito.

La convocazione dei vincitori, per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto, avverrà **dal 12 al 20 ottobre**, presso la Corte d'Appello di ciascun Distretto, secondo il calendario che sarà pubblicato su questo sito istituzionale.

L'immissione in servizio è prevista a far data dal 21 novembre.

Con successivo avviso del 30 settembre u.s., l'amministrazione ha pubblicato il calendario di convocazione per la scelta della sede e firma del contratto, poi rettificato il 7 ottobre u.s..

Giova precisare sin da ora che l'odierno ricorrente, con l'attribuzione del punteggio legittimamente spettante per la prova scritta (21,75) da sommarsi a quello per i titoli in suo possesso (12 punti) risulterebbe vincitore del concorso de quo!

Pertanto è necessario, considerato il celere avanzamento della procedura selettiva, apprestare idonea tutela.

6. - Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova e alla sua correzione, nonché le generalità di due soggetti potenziali controinteressati, seppur per le vie brevi, la scrivente difesa, ha individuato l'indirizzo PEC del penultimo candidato, cui è stato notificato il ricorso.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 1 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL «FAVOR PARTECIPATIONIS».

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

Si tratta di un principio basilare che l'Amministrazione, invece, non ha tenuto in considerazione. **Non può, infatti, considerarsi legittima, come nel caso che ci occupa, la somministrazione di un quesito in cui l'opzione di risposta considerata come corretta dall'amministrazione non corrisponde, in verità, nè al dato normativo nè ai criteri logici cronologici, essendo parte resistente tenuta, in ogni caso, a conformare il proprio operato a criteri di razionalità ed univocità.**

Ciò costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del **principio meritocratico**.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria e fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Come anticipato a parte ricorrente è stato somministrato il seguente quesito:

1	Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?	-0.375/0.75
	<input type="checkbox"/> Tre.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Cinque.	
	<input type="checkbox"/> Quattro.	

Come dimostrato, parte ricorrente ha deciso di rispondere al quesito flaggando l'opzione di risposta B), ossia: «Cinque». Inspiegabilmente, detta risposta è stata valutata – **0,375 punti**. L'amministrazione ha, infatti, ritenuto come corretta l'opzione C), non tenendo in considerazione non solo la normativa di riferimento, ma anche le fasi logico-cronologiche di cui consta il procedimento di revisione costituzionale.

Occorre prendere le mosse dall'art. 138 Cost., il quale dispone che «Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. [72 c.4](#)].

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. [87 c.6](#)] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. [73 c.1](#), [87 c.5](#)], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.»

L'articolo in esame, scritto dai padri costituenti e rivisto dagli stessi in numerose occasioni prima della sua definitiva approvazione, è un caposaldo del nostro ordinamento costituzionale oltre che garanzia della stessa costituzione.

Sancisce, infatti, un procedimento cd. Aggravato per la modifica della Carta Costituzionale rispetto al procedimento legislativo ordinario.

Quest'ultimo, infatti, ai sensi dell'art. 70 e ss. Cost. è caratterizzato dal seguente iter:

- *l'iniziativa: fase imprescindibile - che appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale, ovvero al popolo con lo strumento del referendum – che si esercita presentando al Presidente di una delle due Camere una proposta di legge, cioè un testo legislativo redatto in articoli;*
- *l'esame e l'approvazione: fase nella quale la proposta di legge viene inviata per un esame preliminare alla Commissione permanente competente per materia, successivamente approvata articolo per articolo e poi globalmente da una Camera, il testo approvato viene poi trasmesso all'altra Camera che dovrà approvarlo nella medesima formulazione o con modifiche (se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finchè non venga approvato da entrambe nell'identica formulazione (è il cd. sistema navetta);*

- *la promulgazione: è l'atto con il quale il Presidente dichiara che la legge è stata regolarmente approvata, che essa è conforme alla Costituzione e ordina che sia rispettata da tutti;*
- *la pubblicazione: fase in cui la legge, una volta promulgata, viene pubblicata dal Ministro della Giustizia sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo successivo alla pubblicazione stessa.*

Volendo sintetizzare l'iter, dunque, il procedimento legislativo ordinario di formazione della legge è formato da quattro fasi, anche se, in verità, la seconda fase, è formata da micro procedimenti interni (esame, approvazione da parte della prima camera, trasmissione e approvazione da parte della seconda camera), da considerarsi distinti, seppur propedeutici e necessari l'un l'altro, sia perché riguardano le due camere (Camera dei Deputati e Senato) sia perché le stesse saranno chiamate a deliberare autonomamente il testo.

Ebbene, il procedimento di revisione costituzionale, come specificato dall'art. 138 Cost., consta, in verità, di una doppia deliberazione proprio perché riguardando la modifica della Carta Costituzionale ovvero di altre leggi di pari rango, il padre costituente ha voluto evitare che la stessa venga modificata dalla maggioranza di Governo: infatti, se la maggioranza vuole modificare la Costituzione, necessariamente dovrà trovare l'appoggio degli altri partiti in seno al Parlamento, affinché si raggiungano le maggioranze previste per l'approvazione della legge costituzionale. La Costituzione, infatti, richiede nella seconda deliberazione – che deve avvenire non prima di 3 mesi successivi alla prima deliberazione, già solo per tal motivo dovrebbe intendersi quale ulteriore ed indipendente fase dell'iter oggetto del contenzioso – la maggioranza dei 2/3 dei membri di ciascuna Camera affinché la legge costituzionale possa essere approvata definitivamente e promulgata dal Presidente della Repubblica, e perché la proposta di legge costituzionale possa essere legge a tutti gli effetti.

In particolare, il procedimento di revisione costituzionale, è formato dal seguente iter, analogo a quello ordinario, ma rafforzato in quanto le fasi deliberative sono raddoppiate.

La prima fase è sempre quella dell'iniziativa, imprescindibile ed analoga a quella dell'iter ordinario, che seppur non menzionata espressamente dall'articolo odiernamente vigente, è necessaria per l'avvio del procedimento; se, infatti, non c'è una iniziativa, una idea, un incipit per la modifica della Costituzione o per l'emanazione di una Legge Costituzionale, da parte del Governo, o dal Parlamento, non può darsi avvio alla revisione!

Occorre segnalare, peraltro, che le prime versioni dell'art. 138 Cost. espressamente prevedevano che "l'iniziativa delle revisioni costituzionali appartiene al Governo ed alle Camere". Seppure non menzionata, è una fase dunque sottintesa ed esistente (naturalmente).

*Come anticipato, l'ordinario procedimento legislativo prevede una sola deliberazione di ciascuna Camera (le quali devono approvare lo stesso testo), l'art. 138 Cost., però, **prevede due deliberazioni di ciascuna Camera, e pertanto in tutto le deliberazioni saranno quattro, sul medesimo testo, contro le due del procedimento legislativo ordinario** (in pratica, si avranno due deliberazioni per ogni ramo del Parlamento).*

*La seconda fase, che da l'avvio al procedimento in questione, **inizia in seno ad una Camera, la quale effettuerà la prima deliberazione** a maggioranza relativa: è necessario quindi che i "sì" superino i "no".*

In tale fase, così come nel procedimento ordinario, le Camere possono apportare emendamenti al progetto di revisione costituzionale, e pertanto avrà luogo la classica navetta parlamentare tra Camera e Senato, tante volte quante sono necessarie per ottenere il voto favorevole di entrambi i rami del Parlamento sullo stesso testo.

*Successivamente, avrà luogo **la terza fase, cioè la seconda deliberazione**, la quale non può avvenire prima che sia decorso un termine di 3 mesi dalla prima deliberazione.*

Nella seconda deliberazione sono vietati gli emendamenti, quindi sarà volta esclusivamente ad approvare oppure non approvare la riforma costituzionale.

Qualora non si raggiungano le maggioranze richieste, il procedimento di revisione costituzionale (o di emanazione della legge costituzionale) decade.

Tale seconda deliberazione, qualora si raggiungano le maggioranze richieste, può dar luogo a due ordini di conseguenze differenti.

La fase di promulgazione, la quarta, si avvia qualora la legge costituzionale sia approvata da ciascuna Camera con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri di esse, allora il progetto di legge costituzionale si trasforma in legge costituzionale vera e propria e viene promulgata dal Presidente della Repubblica.

Successivamente, la legge, verrà pubblicata (quinta fase).

Qualora, invece non si raggiunga la maggioranza qualifica dei 2/3, ma si raggiunge la maggioranza assoluta in seno ad entrambe le Camere, **la legge viene comunque approvata ma non si tratterà di una approvazione definitiva: infatti, il testo approvato viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed entro 3 mesi dalla pubblicazione (quindi il procedimento si allunga ulteriormente) può essere richiesto un referendum costituzionale, in modo da sottoporre il testo ad approvazione popolare.**

In estrema sintesi, al procedimento, si aggiunge una ulteriore fase, la sesta: il referendum.

Ora, anche a voler ammettere (erroneamente) una interpretazione "sintetica" del procedimento di revisione costituzionale, se da una parte gli artt. 71 e ss. stabiliscono quattro fasi per il procedimento legislativo ordinario, quelle del processo di revisione costituzionale non possono che essere cinque, (od addirittura sei, considerando altresì la fase referendaria) che alle ordinarie, aggiunge la fase della nuova: la successiva approvazione a distanza non inferiore di tre mesi dalla prima. Se si presta attenzione sia al procedimento ordinario sia al procedimento di revisione, non può che confermarsi che in verità non si discostano più di tanto, però, in ragione del carattere rigido della costituzione, il proprium del procedimento di revisione è che esso si connota per un'ulteriore qualificante approvazione ad opera delle due Camere, e quindi di una ulteriore e determinante fase.

Eppure, pur avendo segnato l'opzione di risposta (la B) da considerarsi più esatta, visto che in realtà le fasi sono sei considerando anche l'eventuale referendum, parte **ricorrente ha subito incolpevolmente l'attribuzione della penalità.**

A fortiori – anche a voler accogliere un'eventuale interpretazione restrittiva cui può aver voluto dare seguito l'amministrazione – il quesito non ammetterebbe come opzione di risposta esatta quella considerata dall'amministrazione come corretta.

E a dire il vero, considerato che le fasi del procedimento di revisione costituzionale sono ben sei, tra il ventaglio di risposte offerte dall'amministrazione nessuna è da considerarsi corretta.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

L'odierno ricorrente si è trovato non solo costretto ad effettuare un ragionamento artificioso, secondo il quale le due fasi deliberative dovevano considerarsi unicamente, ma per di più escluso dalla procedura concorsuale per un inconcepibile errore cui è incorsa l'amministrazione.

La disparità di trattamento è palese nel caso di specie, così come la violazione del principio di uguaglianza: parte ricorrente non ha avuto l'opportunità di rispondere a 40 quesiti con una risposta incontrovertibilmente corretta.

Il caso odiernamente prospettato determina effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

Da un lato, parte ricorrente ha subito incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario, non raggiungendo la soglia di idoneità stabilita dalla *lex specialis*.

Dall'altro, l'amministrazione mancherebbe la possibilità di valutare il candidato in relazione alle sue vere conoscenze, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Le domande devono, infatti, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Il punteggio maggiore che spetterebbe a parte ricorrente, e cioè 0,75 e la detrazione della penalità attribuita, pari a 0,375 punti, le consentirebbe di raggiungere agevolmente la soglia di ammissione di 21/30.

Basterebbe la rettifica del punteggio per tale quesito per consentire al ricorrente di raggiungere il punteggio di 21,75, superiore alla soglia di idoneità di cui all'art. 6 della lex specialis (punteggio base di 20,625 + 0,75 per il quesito censurato e la detrazione di 0,375 punti per la penalità attribuita).

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati che hanno avuto la possibilità di rispondere a 40 quesiti correttamente somministrati, è necessario assegnare a parte ricorrente **il punteggio pieno di 0,75 e la detrazione della penalità attribuita, pari a 0,375 punti, per l'errata somministrazione della domanda n. 1.**

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

Invece i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi dalla coerenza del contenuto e della relativa opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dal contest normativo cui fa riferimento la domanda!

Così non è stato.

Infatti, il caso che ci occupa è già stato portato all'attenzione di Codesto Ecc.mo TAR, che dopo un lungo excursus storico sulla formulazione letterale che ha portato all'approvazione dell'art. 138 Cost. svolto dai padre costituenti, entrando nel merito del quesito odiernamente censurato ha ritenuto che «la possibilità che le fasi del procedimento di revisione costituzionale siano quattro – come ritenuto corretto dalla commissione – è da subordinare alla prospettazione secondo cui nel testo dell'art. 138 sia stato espunto il riferimento alla “iniziativa” (quest'ultima, di contro, espressamente regolata, per il procedimento legislativo ordinario, dall'art. 71).

Ma l'interpretazione più lineare dell'eliminazione della disposizione che limitava la possibilità dell'iniziativa all'ambito governativo e parlamentare non può certo intendersi nel senso di interdire l'iniziativa governativa, quanto, piuttosto, di estendere tale possibilità in favore degli altri soggetti che ne sono titolari per la legislazione ordinaria (il corpo elettorale in primo luogo).

A ciò va aggiunto che la risposta ritenuta esatta dalla commissione (“quattro”) tale non è per ragioni anche strettamente testuali.

A parte l'obbligo di ricomprendere l'iniziativa, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all'art. 138 della Costituzione contempla: “due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”, distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l'indizione (eventuale) del referendum (“quando (...) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”; mentre – specifica l'ultimo comma – “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”); la promulgazione; la pubblicazione.

Quindi, secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei» (TAR Lazio – Roma, sez. IV, sent. n. 12043 del 21 settembre 2022).

Sarebbe un errore ritenere che dalla formulazione del quesito si possa evincere univocamente la risposta corretta da fornire, e non si può nemmeno pretendere che i candidati, in sede di svolgimento della prova, debbano intuire le oscure ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad intendere come **corretta una risposta che, manifestamente, non lo è!**

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, chiamato ad esprimersi sulla questione, ha ribadito che «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitalmente esatta”» (Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

La Commissione, invero, «non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).

*Sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali in subiecta materia, è stata più volte sancita l’illegittimità dei quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta, così da doversi **neutralizzare l’incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati** (ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021).*

*In questi termini si è espresso il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure formulate sulla base della circostanza per cui «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta “oggettivamente” esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un **quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta**» (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820). È pacifico che in sede di pubblico concorso, «l’ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l’esito finale della prova stessa», per poi concludere affermando che «l’evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), **così da neutralizzare l’incidenza negativa svolta dal quesito errato**» (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata» (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).*

Ciò posto, l’errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l’esclusione di parte ricorrente che, del tutto irragionevolmente, non avrà la possibilità di essere ricompresa, per un divario assolutamente irrisorio, nella graduatoria di merito.

*Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l’illegittimità della domanda n. 1, presente nel questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento della stessa, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **21,75 punti complessivi (20,625 punteggio base + 0,75 per la risposta fornita e la detrazione della penalità pari a 0,375)** e inclusione nella redigenda graduatoria dei candidati idonei.*

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame. Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un’errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente,

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

con conseguente ingiusta esclusione della stessa, concretizzandosi un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto sliding doors).

Come risulta dal calendario in atti, **le prove scritte sono terminate lo scorso 28 giugno.**

Considerata la pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, avvenuta il 23 settembre u.s., è in atto la procedura di scelta della sedi per i candidati vincitori che saranno chiamati a prendere servizio a partire dal 21 novembre p.v..

Straordinariamente, si è presenza di una prova unica: pertanto, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includervi l'odierna parte ricorrente, evitando ulteriori oneri ed aggravati per l'Amministrazione.

Posto che l'odierna parte ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere ricompresa, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnato in presenza di quesiti manifestamente erronei, nella graduatoria dei candidati vincitori, superando con il solo quesito contestato la soglia minima di idoneità, la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione.

Ciò senza considerare che, il punteggio complessivo di 33,75 (21,75 punteggio pieno per la prova + 12 punti per titoli) che spetterebbe all'odierno ricorrente, gli consentirebbe di essere collocato alla posizione n. 9 nella graduatoria di merito dei vincitori per il distretto di suo interesse (Catania).

Peraltro, occorre aggiungere, che Codesto Ecc.mo TAR si è già espresso in merito alla questione oggetto del presente ricorso.

Infatti, in un ricorso analogo, il TAR con sent. n. 12043 del 21 settembre 2022 ha ritenuto di accogliere le lagnanze sollevate da un ricorrente in merito al quesito odiernamente censurato, ed ha altresì stabilito che "dal punteggio riportato dal ricorrente va eliminata la penalità e aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta (...) con conseguente superamento della prova oggetto del contendere e ammissione alle successive fasi concorsuali".

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati idonei, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

Ha altresì individuato per le vie brevi, nel Reginde, l'indirizzo pec del penultimo candidato collocato nella graduatorio di merito del concorso, ed ha provveduto alla notifica del ricorso ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio.

Si chiede, ad ogni modo, ove ritenuto necessario, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza.**

In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

ISTANZA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio di idoneità e, pertanto, merita di essere inclusa nella graduatoria finale di merito.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata in una tempistica che le consenta di essere inclusa nella graduatoria dei vincitori del concorso (profilo DATA-CT).

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per il ricorrente, in quanto perderebbe ogni possibilità di essere nominato vincitore e, conseguentemente, di essere assegnato alla sede lavorativa spettante.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: disporre ex art. 41 c.p.a., ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via istruttoria**: ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a. per constatare l'erroneità del quesito odiernamente censurato;

- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante a causa del quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante odiernamente censurato, e/o all'adozione di ogni altra misura volta a consentirgli di essere incluso nella graduatoria di merito del concorso de quo, per il profilo DATA-CT;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria del concorso (DATA-CT);

- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Roma, 12 ottobre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

Si chiede che Sua Eccellenza voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., l'abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza cautelare con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase e, consequenzialmente, fissare la trattazione della domanda cautelare in esame all'udienza già calendarizzata **per il prossimo 25 ottobre**.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Le ragioni di urgenza giustificative della presente istanza sono rinvenibili nella necessità di parte ricorrente di ottenere quanto prima un provvedimento cautelare collegiale che consenta alla stessa di essere inserita nella graduatoria di merito del concorso de quo nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante e di essere, conseguentemente, dichiarata vincitrice del concorso in ragione del punteggio spettante e, quindi, procedere, al pari degli altri candidati vincitori, alla scelta della sede di destinazione cui ha diritto ed alla conseguente assegnazione alla sede lavorativa spettante.

Donde la oggettiva necessità di ottenere con urgenza un provvedimento cautelare.

Con osservanza.

Roma, 12 ottobre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano".

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza cautelare n. 14579/2022, pubblicata lo scorso 10 novembre u.s., il TAR ha "Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4. l'indicazione dei controinteressati;*
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo.*

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta."

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 11680/22) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'Ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 10 novembre 2022, n. 14579, sub r.g. 11680/2022.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dovrà - in

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) **pubblicare** sul proprio sito internet il **testo integrale del ricorso, del Ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso** che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento cautelare in oggetto, individuato con data, numero di ricorso e numero di Ordinanza;
- ii) **non dovrà rimuovere** dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, l'avviso;
- iii) **dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC simona.dell@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, del presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.**

Palermo-Roma, 16 novembre 2022

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell Avv. Ciro Catalano